

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA: ISTITUTI, CRITERI E PROCEDIMENTI

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 Principi e finalità del regolamento	“ 3
Art. 2 – Destinatari degli interventi sociali	“ 3
Art. 3 – Requisiti per l’accesso agli interventi	“ 4
Art. 4 – Tipologia degli interventi	“ 4
TITOLO II – GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	“ 4
Art. 5 – Assistenza economica finalizzata – Servizio civico	“ 4
Art. 6 Assistenza economica in caso di non idoneità al Servizio Civico	“ 6
Art. 7 Assistenza economica straordinaria	“ 6
TITOLO III – LE PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	“ 7
Art. 8 Modalità per la presentazione delle istanze	“ 7
Art. 9 Formazione della graduatoria	“ 8
Art. 10 Criteri di formazione della graduatoria	“ 8
Art. 11 Accertamento istruttorio	“ 9
Art. 12 Motivi di esclusione	“ 10
Art. 13 Modalità di erogazione	“ 10
TITOLO IV – LE COMPETENZE	“ 11
Art. 14 Principi generali	“ 11
Art. 15 Competenze della Giunta	“ 11
Art. 16 Competenze gestionali del Responsabile del Servizio	“ 11
TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI	“ 11
Art. 17 Schedario dei soggetti assistiti	“ 12
Art. 18 Aggiornamento parametri economici e contributivi	“ 12
Art. 19 Disciplina dell’azione di rivalsa	“ 12
Art. 20 Obblighi degli assistiti	“ 12
Art. 21 Pubblicità	“ 12
Art. 22 Rinvio	“ 12
Art. 23 Entrata in vigore	“ 13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità del regolamento

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 2, 3, 31, 32, 38 e 118 della Costituzione, degli artt. 3 e 7 della legge della regione siciliana n. 22/86, degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/77, dell'art. 22 della L. 328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali'.

In conformità e nel rispetto delle norme di fonte primaria, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso cui procedere all'erogazione degli interventi di carattere economico a favore dei cittadini meno abbienti, con l'obiettivo di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e nuclei familiari derivanti dall'inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza.

Gli interventi di natura assistenziale erogati dal Comune, uniformati al principio fondamentale del rispetto della persona e della sua dignità, sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in maniera di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso l'individuazione di appositi criteri e modalità; tutto ciò va altresì ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli; gli interventi vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune e al rispetto dell'equilibrio strutturale del bilancio.

Art. 2 - Destinatari degli interventi sociali

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali senza distinzione di carattere giuridico, economico, ideologico e religioso, tutti i cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Buseto Palizzolo da almeno un anno, i quali abbiano raggiunto la maggiore età e che versino in condizioni di disagio economico derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

I cittadini extracomunitari che vogliano usufruire degli interventi assistenziali devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione nazionale sull'immigrazione.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento tutti i cittadini privi di residenza stabile, iscritti presso le convivenze anagrafiche convenzionalmente create.

Le persone non residenti in situazione di bisogno assistenziale urgente possono fruire di prestazioni nei limiti delle disposizioni attuative del presente regolamento, salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il comune di residenza, ove esiste.

Restano salve le disposizioni previste dalla vigente normativa in merito agli obblighi del comune quale domicilio di soccorso.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso agli interventi

Ad eccezione degli interventi di natura straordinaria, il requisito fondamentale per l'accesso agli interventi elencati nell'art. 4 è il valore dell'ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) che deve essere inferiore a quella che viene definita come 'soglia vitale'.

Viene stabilita come 'soglia vitale' la soglia di reddito (ISEE) pari ad € 7000,00 (settemila).

Tale soglia può essere modificata annualmente da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del bilancio, con decisione esplicitata nella relazione previsionale e programmatica o altro documento di programmazione.

Art. 4 – Tipologia degli interventi

Gli interventi socio-assistenziali a sostegno dei soggetti disagiati previsti dal presente regolamento, sono articolati nelle seguenti tipologie:

- 1) Assistenza economica finalizzata – Servizio civico;
- 2) Assistenza economica straordinaria;
- 3) Assistenza economica in caso di idoneità al servizio civico;

Il Comune collabora per ciò che è di sua competenza con gli altri enti per ogni altro contributo previsto dalle normative statali e regionali vigenti.

TITOLO II – GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 5 – Assistenza economica finalizzata – Servizio civico

L'assistenza economica finalizzata, d'ora in avanti denominata Servizio Civico, consiste in interventi socio-assistenziali a favore di soggetti o nuclei familiari in condizioni di indigenza, con lo scopo di promuovere e valorizzare la dignità della persona, mediante l'impiego della stessa in attività lavorative a favore della collettività con l'intento di superare ogni forma di mero assistenzialismo.

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà sono conseguite dall'amministrazione comunale attraverso benefici economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative, previa predisposizione da parte dell'amministrazione stessa di progetti obiettivi, sulla base delle disponibilità di bilancio ed a seguito di avviso pubblico.

Il servizio civico costituisce il principale intervento assistenziale: è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica prevista nel presente regolamento e si può accedere ad altre soluzioni di assistenza solamente in assenza dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dello stesso ad eccezione degli interventi di assistenza economica di natura straordinaria.

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui al successivo art.12, sono utilizzati dall'amministrazione comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- Custodia, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche comunali;
- Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Vigilanza presso le scuole;
- Attività di supporto alle scuole;

Possono essere, altresì, individuati da parte dell'ufficio Servizi Sociali e previa decisione della Giunta municipale altri settori di intervento e altre attività ritenute utili, da promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consentano l'inserimento sociale ai soggetti chiamati ad espletarle. L'accettazione da parte dell'interessato delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

Possono accedere al servizio i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni abili al lavoro, residenti da almeno un anno nel comune di Buseto Palizzolo.

Il requisito della residenza dovrà essere posseduto non solo al momento della presentazione dell'istanza, ma anche alla chiamata in servizio e per tutto il periodo di durata del servizio civico.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare potrà essere avviato al servizio civico un solo componente.

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile; pertanto in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato e in nessun caso potrà configurarsi né instaurarsi un rapporto di pubblico impiego. Il compenso erogato non costituisce un reddito di lavoro autonomo, ma ha natura di intervento assistenziale e non è pertanto soggetto ad alcuna ritenuta.

I soggetti interessati al predetto servizio saranno assicurati, sia per gli infortuni sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione, durante ciascun anno, in base alle diverse esigenze, approverà uno o più progetti finalizzati, di durata variabile, rinnovabili, decidendo di volta in volta sia il numero di utenti che le ore da effettuare, sulla base delle necessità dell'amministrazione e degli stanziamenti di bilancio. I servizi previsti in progetto non potranno superare le venticinque ore settimanali. Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso orario forfettario di € 5,00 (cinque). La misura del compenso potrà essere aggiornata con provvedimento del responsabile di settore secondo i dati Istat e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare richiesta di partecipazione al servizio civico sulla base delle indicazioni inserite negli appositi avvisi di selezione emanati a seguito della predisposizione dei progetti da parte dell'amministrazione.

I soggetti chiamati allo svolgimento del servizio civico verranno scelti sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri stabiliti nell'art. 14 del presente regolamento. Per ogni progetto o gruppo di progetti, presentati dall'Amministrazione comunale durante il corso dell'anno solare, verrà redatta una graduatoria, tenendo conto per la selezione che un soggetto potrà partecipare durante il corso dell'anno ad un solo progetto di servizio civico e dando, quindi, atto al principio di rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

L'assegnazione al servizio, nonché la sede e l'orario del suo svolgimento saranno indicati nel disciplinare di servizio civico e saranno stabiliti dai responsabili del settore presso cui l'attività viene svolta tenendo conto delle esigenze operative, nonché delle attitudini degli utenti.

I soggetti ammessi al servizio civico dovranno firmare all'inizio ed alla fine della prestazione d'opera su appositi registri.

Le assenze dal servizio, ove prevedibili, vanno comunicate preventivamente o comunque tempestivamente all'ufficio di riferimento. Le assenze giustificate potranno essere recuperate concordando le modalità con l'ufficio competente. Qualora si dovessero registrare assenze ripetute, non giustificate, si valuterà il decadimento del soggetto dal progetto e la sostituzione mediante scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione in qualsiasi momento, su proposta dei servizi sociali, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina

la sospensione dei trattamenti assistenziali eventualmente già accordati.

La vigilanza sullo svolgimento del servizio è affidata alle aree di pertinenza dei servizi espletati.

L'Amministrazione Comunale può elaborare, inoltre, progetti nei quali impiegare soggetti in possesso di qualifiche professionali specializzate nei seguenti settori:

- Recupero scolastico;
- Assistenza igienico-sanitaria ai minori con disabilità;
- Servizi in materia di protezione civile;
- Attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (portatori di handicap, anziani, disabili, minori, ragazze madri, emarginati, ecc) su proposta e segnalazione dell'Ufficio servizi sociali;
- Qualsiasi altro settore d'intervento individuato dall'Amministrazione Comunale, sentiti i settori comunali, che richiedano una qualifica professionale ben specificata.

Per tale servizio denominato Servizio Civico Professionale vale tutto ciò quanto specificato nel presente articolo riguardo al Servizio Civico, con l'eccezione del compenso orario lavorativo che viene fissato nella misura di 6,5 €. Detto compenso potrà essere aggiornato con provvedimento del responsabile di settore secondo i dati Istat e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Gli interessati all'accesso a tale servizio dovranno allegare all'istanza la documentazione comprovante la qualifica professionale posseduta e/o eventuale autocertificazione dei servizi precedentemente effettuati.

Art. 6 Assistenza economica in caso di non idoneità al Servizio Civico

Se il soggetto richiedente assistenza non può svolgere il Servizio civico per motivi anagrafici o per non idoneità psico-fisica e allo stesso tempo non sussistono le condizioni per accedere ad interventi di assistenza straordinaria, è possibile per il soggetto chiedere un intervento di assistenza se sussistono i requisiti citati nell'art. 3.

L'entità del contributo varia da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) sulla base dei criteri e delle disposizioni di cui all'art.19 del presente regolamento.

Art. 7 Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria prevista nel presente regolamento rappresenta un intervento economico *una tantum* rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a fronteggiare una improvvisa situazione di disagio economico derivante da fatti e circostanze che mettano in crisi la capacità di reddito familiare, opportunamente documentate e verificate dall'Ufficio servizi sociali.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata a nuclei familiari o di convivenza, così come determinati per legge, o a persone sole che abbiano un valore ISEE non superiore al doppio della pensione minima INPS.

Sono da ritenersi situazione improvvise ed eccezionali:

- a) Condizioni patologiche particolarmente gravi che comportano esami, interventi o terapie costose e prolungate, necessità di degenza presso località distanti. L'utente dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti di non avere richiesto o ricevuto rimborsi da altri Enti;

- b) Acquisto di farmaci o prestazioni sanitarie in genere non coperte dal SSN;
- c) Improvvisa perdita dell'alloggio a causa di crollo, di incendi, di alluvioni, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dalle autorità competenti;
- d) Venir meno per decesso, detenzione, abbandono o fatto delittuoso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato non oltre sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza;
- e) Decesso di un soggetto indigente, in assenza di familiari che possono farsi carico delle spese funerarie;
- f) Altre situazioni improvvise ed impreviste, contingenti, valutate dall'ufficio servizi sociali.

L'entità dell'importo assistenziale è commisurato alla situazione complessiva del disagio, alla gravità della situazione e all'entità delle spese documentate e non può comunque superare la somma di € 500,00 (cinquecento).

Le istanze possono essere prodotte, dato il carattere straordinario, in qualsiasi momento dell'anno. Tale beneficio potrà essere concesso solo una volta durante l'anno solare; l'erogazione dell'assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di ricevere altri benefici presenti nel regolamento.

L'istruttoria delle istanze e tutti gli adempimenti necessari verranno attuati secondo le disposizioni e l'attribuzione di competenze contenute negli artt. 18, 19 e 20 del presente regolamento.

Qualora sia accertata una comprovata falsa dichiarazione del richiedente, l'Amministrazione revocherà immediatamente il servizio e si procederà al recupero delle somme che dovessero risultare illecitamente percepite.

TITOLO III – LE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 8 Modalità per la presentazione delle istanze

Le richieste delle prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento, differenziate per tipologia, dovranno essere inoltrate al Comune di Busetto Palizzolo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il comune di Busetto Palizzolo procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Le istanze avranno, pertanto, valore di autocertificazioni per le dichiarazioni in esse formulate e dovranno contenere:

- Nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza del richiedente, nonché eventuali recapiti telefonici o elettronici;
- composizione del nucleo familiare;
- l'aver o no usufruito nel corso dell'anno o in quello precedente alla presentazione dell'istanza di interventi assistenziali e specificarne la tipologia;
- la disponibilità nel caso di richiesta di servizio civico di prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione;
- l'ammontare del valore ISEE;
- eventuale stato di disoccupazione dei componenti il nucleo per come risulta nello

- stato di servizio del Centro per l'Impiego;
- eventuali stati di invalidità con le percentuali attribuite o di invalidità totale permanente o temporanea dei componenti.
- Impegno a presentare Certificato medico attestante l' idoneità o la non idoneità psico-fisica a svolgere le attività di cui all'art.5 preliminarmente all'avvio dell'attività;

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificato ISEE in corso di validità;
- Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rilasciata dal competente Centro per l'Impiego o secondo le norme in atto vigenti;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Eventuali ulteriori documenti ritenuti utili da parte dell'utente ai fini di supportare la richiesta sulla propria situazione sociale, economica e sanitaria (sentenze, perizie tecniche, referti medici, etc...).

Se ritenuto necessario, l'ufficio servizi sociali potrà richiedere ulteriori documenti utili alla determinazione della situazione sociale, economica e sanitaria.

Art. 9 Formazione della graduatoria

In relazione allo svolgimento del Servizio Civico, ogni qual volta venga presentato un progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, successivamente alla presentazione dell'avviso pubblico e dopo il congruo tempo necessario alla diffusione delle informazioni, i servizi sociali comunali provvederanno all'esame delle istanze pervenute durante l'anno solare di riferimento ed alla formulazione della graduatoria secondo i criteri stabiliti nell'art.14 del presente regolamento.

Art. 10 Criteri di formazione della graduatoria

Alle istanze che rispettano i requisiti previsti nell'art. 3 per i soggetti destinatari degli interventi specificati nell'art.2, in caso di formazione di graduatoria, viene assegnato un punteggio in base a criteri di natura sociale, economica, sanitaria e all'entità e composizione del nucleo familiare.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata nel rispetto dei seguenti criteri:

ISEE	Fino a 500 €	punti 15
	Da 501 € a 1000 €	punti 12
	Da 1001 € a 2500 €	punti 8
	Da 2501 € a 4000 €	punti 5
	Da 4001 € a 7000 €	punti 3
Situazione familiare	Coniuge a carico	punti 3
	Figlio minorenni	punti 5
	Figlio maggiorenne studente	punti 3
	Altri familiari a carico	punti 2
Presenza di disabili	Punti 2 per ogni disabile in aggiunta ai punti 'situazione familiare'	

Disoccupazione del richiedente	Punti 0,10 per ogni mese intero di disoccupazione per un max di punti 5
Nucleo familiare che non ha beneficiato del Servizio Civico l'anno precedente	Punti 3
Situazione sociale: fattori che generano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno	
Vedovanza - separazione	Punti 2
Solitudine	Punti 2
Prole numerosa	Punti 2
Carcerazione o limitazione della libertà	Punti 2
Abitazione fatiscente	Punti 2
Canone di locazione mensile superiore a € 250,00	Punti 2
Altra situazione di disagio	Punti 2

Per ogni nucleo familiare potrà partecipare soltanto un componente durante l'anno solare. A parità di punteggio sarà avviata al servizio la persona più giovane di età. E'garantito il principio della rotazione, ossia coloro che usufruiscono di un intervento assistenziale non potranno beneficiarne di altri per tutto l'anno solare di riferimento.

Art. 11 Accertamento- istruttorio

L'istruttoria delle domande fa capo all'Ufficio servizi sociali che valuterà le richieste e formulerà la proposta di intervento da allegare alla domanda sottoscritta dal richiedente.

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare entro il termine di 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. L'ufficio dei servizi sociali, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla 'presa in carico' con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli, avendo la facoltà di avvalersi di accertamenti attraverso i Vigili Urbani o gli Uffici competenti (conservatoria dei registri immobiliari, tributari, INPS, centri per l'impiego, prefettura, Asp) limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative ed abitative dei soggetti/nuclei interessati.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/00. Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

L'esito dell'accertamento istruttorio verrà esposto in una relazione finale redatta dall'ufficio Servizi Sociali, possibilmente nella figura dell'Assistente sociale incaricata alla quale spettano le funzioni valutative e propositive.

Al termine dell'attività istruttoria, sulla base dell'accertamento, della valutazione e delle proposte del servizio sociale sarà adottato il consequenziale provvedimento dirigenziale, nel quale verranno specificati il tipo di assistenza, nonché gli eventuali interventi alternativi, le modalità ed i tempi di erogazione.

In caso di esito negativo è fatta salva per il richiedente la possibilità di ricorso motivato all'Ente per il riesame della pratica.

Art. 12 Motivi di esclusione

In linea generale, l'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi oppone ingiustificato rifiuto alle proposte formulate nel progetto dai Servizi Sociali.

Inoltre non possono beneficiare degli interventi definiti in questo regolamento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) Percepiscano un reddito superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento;
- b) Inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori non giustificato;
- c) Cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario, nell'arco dell'ultimo anno;
- d) Rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;
- e) Mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quale l'iscrizione a centri per l'impiego sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- f) Accertamento di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dall'amministrazione comunale anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale;
- g) Comportamenti che denotano la mancanza di collaborazione da parte del cittadino;
- h) Coloro che usufruiscono di altri interventi economici erogati da altra Amministrazione a qualsiasi titolo.

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività si procederà all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal comune per l'anno di riferimento.

Art. 13 Modalità di erogazione

Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- Di erogare il contributo direttamente al soggetto creditore;
- Di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

La liquidazione avverrà su determina del Responsabile del settore dietro acquisizione, nel caso di servizio civico, del registro delle effettive ore prestate controfirmato da parte degli uffici che ne hanno coordinato l'esecuzione.

TITOLO IV – LE COMPETENZE

Art. 14 –Principi generali

Nel rispetto dell'assetto di competenze degli organi comunali, nella materia oggetto del presente regolamento:

Il Consiglio Comunale è competente a programmare le politiche di intervento, individuando le risorse finanziarie nell'ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria;

La Giunta Comunale è competente ad approvare, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente regolamento, i criteri attuativi per la determinazione dei contributi da erogare, nonché la destinazione delle risorse ai vari interventi nell'ambito del piano degli obiettivi o altro strumento di programmazione alternativa;

Il responsabile del settore è competente per quanto concerne l'istruttoria delle istanze e la concessione dei contributi.

Art. 15 Competenze della Giunta

La Giunta annualmente, all'atto dell'approvazione del piano degli obiettivi o di altro documento analogo, approva i criteri cui l'ufficio deve attenersi per la quantificazione delle misure dell'intervento di assistenza economica riconosciuta a favore dei richiedenti.

I criteri vengono aggiornati annualmente tenendo conto del complesso delle risorse erogate nell'anno precedente, dell'efficacia degli interventi attuati derivante dalla relazione dell'ufficio competente e dalle capacità di bilancio.

E' competenza della Giunta l'individuazione e l'approvazione dei progetti del servizio civico.

Art. 16 Competenze gestionali del Responsabile del Servizio

La concessione dei contributi previsti dal presente regolamento e l'assegnazione ai progetti di servizio civico è disposta con determinazione del responsabile dei servizi sociali, in considerazione dell'istruttoria effettuata dall'ufficio e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 Schedario dei soggetti assistiti

L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce.

Lo schedario, costituito dalle schede individuali di cui al precedente comma, dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda, con specificazione dei provvedimenti adottati a tal fine dall'Amministrazione.

Le schede e lo schedario previsti nei precedenti commi potranno essere redatti su supporti magnetici e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'ente.

I dati in esso contenuti debbono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Aggiornamento parametri economici e contributivi

I parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente regolamento saranno automaticamente aggiornati, in base agli indici di incremento ufficiali pubblicati dall'ISTAT.

Art. 19 Disciplina dell'azione di rivalsa

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica l'azione di rivalsa (artt. 75 e 80 della legge n.6972 del 17/07/1980 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art.68 della LR n. 22/86), fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al minimo vitale, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art 433 del vigente codice civile.

Relativamente all'assistenza economica, nelle sue diverse articolazioni, l'azione di rivalsa non sarà esercitata qualora i beneficiari prestino attività utili alla collettività, secondo quanto disposto nell'art. 5 del presente regolamento.

L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 comma 4 della LR n. 22/86 sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati, secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile, il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato. L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di Buseto Palizzolo del soggetto interessato.

Art. 20 Obblighi degli assistiti

E' fatto obbligo al beneficiario degli interventi di cui al presente regolamento di comunicare tempestivamente al servizio sociale, e comunque non oltre trenta giorni dall'evento, qualsiasi variazione della situazione familiare ed economica che dovesse verificarsi durante l'erogazione dell'intervento socio-assistenziale.

Art. 21 Pubblicità

I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 della LR n. 10/1991 e dell'art. 26 del D.Lgs. n.33/2013 attraverso il sito istituzionale del comune di Buseto Palizzolo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente regolamento sarà inserito anche nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; la visione è consentita senza alcuna formalità.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia, compresa quella relative alla contabilità pubblica, nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

Per l'interpretazione di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dalla Regione fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorso il periodo di pubblicazione obbligatoria previsto dalla legge. Della sua entrata in vigore è data notizia sul sito istituzionale del comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il titolo III del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.01.1992; è altresì abrogata la Delibera di Giunta Municipale n. 62 del 06.05.1999 avente ad oggetto "Erogazione contributi. Soluzioni alternative di lavoro. L.R. n. 22/86".